

FELICE MERCOGLIANO*

*Assegnazioni collettive di terra nell'antica Roma agli albori della Repubblica***

SOMMARIO: 1. Introduzione al problema delle appartenenze e assegnazioni collettive di terre romane. - 2. La 'terra materna', secondo Plinio il Vecchio. - 3. Cenni alle aperture giuridiche romane verso i non cittadini. - 4. L'episodio dell'arrivo a Roma di Appio Claudio da Inregillo nel 504 a.C. - 5. Il caso di Spurio Cassio del 486 a.C. - 6. Echi dal passato?

1. L'integrazione cittadina romana antica¹ fu percorsa anche da vicende relative a terre comuni o pubbliche², nonché da comunanze o appartenenze collettive di tipo sociale, politico, giuridico o religioso, ben prima di quel 'sistema' giuridico complesso che sarà poi l'Italia romana, composta da una costellazione di realtà locali e dalla genesi caratterizzata da scontri e incontri, da conquiste e assorbimenti, risalenti sin alle origini stesse di Roma.

Usi e riti organizzati in comune sul territorio del Lazio arcaico si possono rinvenire nelle fonti letterarie romane. In maniera emblematica, da Plinio il Vecchio nella sua

* Professore ordinario di Istituzioni e storia del diritto romano nell'Università degli Studi di Camerino e affidatario di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

** Testo ampliato e con note della relazione svolta in occasione del Convegno *Demania. Domini collettivi e usi civici* (Camerino 21-22 maggio 2024) (Prin 2024).

Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ La trama dell'integrazione della comunità cittadina nella Roma primitiva va ripercorsa senza schematismi rigidi, con strumenti interpretativi, invece, che possano far ipotizzare fenomeni storici di ibridazioni, pragmatici e complessi, nonché flessibili, anche in tutta la seguente fase di romanizzazione della penisola italiana, come ha chiarito nella sua 'opera di una vita' L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli, 2022.

² E. TASSI SCANDONE, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli, 2017, pp. 1-31, contiene un recente riesame con letteratura ottimamente selezionata della problematica, con particolare riferimento all'*ager compascuus* e alle comunità agrarie.

*Storia naturale*³ si può trarre qualche spunto circa il coagulo cittadino nella storia romana arcaica, perché i protagonisti sono gli uomini che in una terra svolgono collettivamente riti e si sentono uniti tra di loro, quasi che fossero loro ad appartenere alla terra stessa e non essa a loro⁴. Infatti, nel primo dei libri ‘geografici’ sull’Europa, Plinio spiega appunto, ma interpreta soprattutto, l’ampiezza della città di Roma, iniziando così con un inaspettato plauso urbanistico per Tarquinio il Superbo, per elencare di seguito con precisione e scrupolo le comunità latine⁵ che collettivamente sul monte Albano si riunivano per riti in comune⁶.

Nell’ambito di una critica più generale, ora sostenuta da Lorenzo Gagliardi⁷, cioè quella rivolta verso una presunta originaria unità etnica romano-latina che sarebbe stata sancita poi dal *foedus Cassianum*, ma che risulta in contrasto con la città come nuovo

³ Si v., per tutte, come edizione notevole e affidabile di riferimento, G.B. CONTE (edizione diretta da, con la collab. di A. BARCHIESI e G. RANUCCI), *Gaio Plinio Secondo, Storia naturale*, I, *Cosmologia e geografia (Libri 1-6)*. Prefazione di I. CALVINO. Saggio introduttivo di G.B. CONTE. Nota biobibliografica di A. BARCHIESI, C. FRUGONI, G. RANUCCI. Traduzioni e note di A. BARCHIESI, C. FRUGONI, G. RANUCCI, Torino, 1982.

⁴ Per riecheggiare quasi quello che affermava icasticamente a proposito dell’appartenenza alle città antiche, Y. THOMAS, «*Origine*» et «*commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*, Rome, 1996, p. XI: «dans l’organisation de la cité antique, et particulièrement dans l’organisation de la cité romaine, les personnes appartenaient aux lieux, plutôt que les lieux aux personnes».

⁵ La considera attendibilmente, in quanto lista dei *populi* (*Albenses*) che partecipavano alle *feriae Latinae*, come una delle tracce pre- o protourbane in cerimonie religiose, oltre quelle relative soprattutto al *Septimontium* e ai sacelli degli Argei, C. AMPOLO, *La nascita della città*, in *Storia di Roma I, Roma in Italia*, Torino, 1988, p. 165 e nt. 21; cfr., per tutti, sul *Septimontium* nella cornice delle origini di Roma, A. MOMIGLIANO, *Rapporto provvisorio sulle origini di Roma* (1962), ora in ID., *Storia e storiografia antica*, Bologna, 1987, pp. 184-186. Sui vari livelli di aggregazione dei *populi* preromani v. di recente il saggio di ST. BOURDIN, *Popoli e leghe nell’Italia preromana*, in *Re e popolo. Istituzioni arcaiche tra storia e comparazione*, Göttingen, 2019, pp. 275-300, con bibliografia

⁶ Plin. nat. 3.67-70 ... *Quod si quis altitudinem tectorum addat, dignam profecto aestimationem concipiat fateaturque nullius urbis magnitudinem in toto orbe potuisse ei comparari. Clauditur ab oriente aggere Tarquini Superbi, inter prima opere mirabili; namque eum muris aequavit qua maxime patebat adito plano. Cetera munita erat praecelsis muris aut abruptis montibus, nisi quod expayiantia tecta multas addidere urbes. 68. In prima regione praeterea fuere in Latio clara oppida Satricum, Pometia, Scaptia, Politorium, Tellena, Tifata, Caenina, Ficana, Crustumeria, Ameriola, Medullum, Corniculum, Saturnia ubi nunc Roma est, Antipolis quod nunc Ianiculum in parte Romae, Antemnae, Camerium, Collatia, Amitinum, Norbe, Sulmo. 69. et cum iis carnem in monte Albano soliti accipere populi Albenses: Albani, Aesolani, Acciensis, Abolani, Bubetani, Bolani, Cusuetani, Coriolani, Fidenates, Foreti, Hortenses, Latinienses, Longani, Manates, Macrales, Munienses, Numinienses, Olliculani, Octulani, Pedani, Poleutarini, Querquetulani, Sicani, Sisolenses, Tolerienses, Tutienses, Vimitellari, Velienses, Venetulani, Vitellenses. 70. Ita ex antiquo Latio LIII populi interiere sine vestigiis.*

⁷ L. GAGLIARDI, *La nazione latina al tempo della Roma dei re*, in *Cittadinanza e nazione nella storia europea - Citoyenneté et nation dans l’histoire européenne*, Milano, 2020, pp. 21-49.

soggetto politico, una riprova si può anche dedurre dal raffronto con i trenta *populi Albenses* (per l'esattezza, *Alba* più altri 29 *populi*) elencati da Plinio, 3.68-69, secondo Gagliardi stesso⁸.

Sulla base delle analisi recenti di Capogrossi, possiamo comprendere che il processo formativo cittadino stesso, pur risultando un fenomeno diverso, sia stato veicolato pure dai *populi Albenses*⁹, ben prima di quel 'sistema' giuridico complesso qual è l'Italia romana costellata di realtà locali scaturite da integrazioni e assorbimenti, risalenti alle origini stesse di Roma. Proprio di quella fase ancora iniziale di aggregazione, che condurrà alla comunità urbana, i *populi* sono qui per Plinio «piccoli popoli, raccolte di genti»¹⁰.

2. Ma il primo patrimonio di valori antichi si basa, invece, fondamentalmente sulla terra, la *terra materna*, dunque, quale riferimento essenziale per la vita – come sostiene Plinio¹¹ – che in astratto è di tutti gli uomini, ma nella realtà mai viene attribuita in forma collettiva a 'non cittadini' (anche se vi sarà un modello di proprietà collettiva delle terre)¹².

Quindi, l'impressione che sembra potersi trarre da Plinio il Vecchio è che la costruzione di una comunità, qual è quella romana arcaica, poi città-mercato globale

⁸ L. GAGLIARDI, *La nazione latina*, cit., pp. 39-41, con fonti e bibliografia; v. *ibid.* l'osservazione sintetica convincente: «Il centro principale del Lazio era a quel tempo *Alba*, dalla quale sarebbero secondo la tradizione derivate tutte le altre città della regione (inclusa Roma) ... più che non una manifestazione della nazione latina, i *populi Albenses* ci sembrano un'articolazione della sola *civitas Albana* (l'*oppidum* centrale e i piccoli abitati che da esso si formarono). Certo è invece che *Alba* era a capo di una confederazione religiosa, la più importante del *Latium*, rivolta al culto di *Iuppiter Latiaris* durante le *feriae Latinae*, e avente il suo centro sul Monte Cavo, alla cui guida sarebbe stata sostituita dalla stessa Roma».

⁹ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa Romani*, cit., pp. 32-46.

¹⁰ Così U. VINCENTI - G. ZANON, *Ipotesi sulla prima Roma*, Napoli, 2023, p. 85; cfr., sempre su Plin. nat. 3.68-70, *ibid.*, p. 143-144, ove si «deduce che il riferimento cronologico è al tempo prima della nascita di Roma», anche se risulta «probabile che la testimonianza di Plinio assembli notizie riferibili ad epoche diverse».

¹¹ Plin. nat. 2.63: *Sequitur terra, cui uni rerum naturae partium eximia propter merita cognomen indidimus maternae nascentes excipit, natos alit semelque editos et sustinet semper, novissime complexa gremio iam a reliqua natura abdicatos, tum maxime ut mater operiens ...*, trad. it. di A. BARCHIESI: «Viene poi la terra, la sola parte della natura che, per i suoi meriti egregi, noi chiamiamo con l'appellativo reverente di madre. Essa è degli uomini, come il cielo è delle divinità; essa ci accoglie al momento della nascita, e, venuti al mondo, ci nutre, e una volta partoriti ci sorregge sempre; sinché, alla fine, ci abbraccia nel suo grembo, ormai abbandonati da tutto il resto della natura, e allora, soprattutto ci ricopre come una madre».

¹² Su cui v., per tutti, E. TASSI SCANDONE, *Terre comuni*, cit., pp. 1-31 e 184-188.

destinata a interconnettere il mondo dei commerci nel ‘mare aperto’ Mediterraneo¹³, abbia avuto nella terra ‘madre’ la sua solida base unificante e la solida base d’ascesa per cittadini che appartenevano alla terra, più che esserne proprietari e combattere per essa¹⁴. L’uso della città peraltro unificava *cives* e non *cives*, senza inumane proibizioni¹⁵. In effetti, non era il commercio, bensì la terra che consentiva l’agricoltura e l’allevamento. Attività queste difese (ed estese) da militi, nonché praticate con riconosciuto onore sociale dai *cives* della comunità nella Roma dei re e della repubblica.

Collettivizzazioni d’appartenenza di terre in età monarchica non siamo sicuri di conoscerne e di ciò ha parlato sapientemente Paola Lambrini¹⁶, facendo giustizia di certe ipotesi su una primigenia e indistinta proprietà delle terre facente capo alle *gentes* sotto i re. Ma almeno un paio di vicende che, infatti, ripercorrerò in questa sede, riferite agli albori della repubblica, mostrano come il fenomeno di assegnazioni collettive comunque ci sia stato, anche se in modo sporadico e abbandonato comunque molto presto.

¹³ Cfr. Plin. nat. 2.118: ... *inmensa multitudo aperto, quodcumque est mari hospitalique litorum omnium adpulsu nivaigat, sed lucri, non scientiae, gratia ...*, su cui v. di recente G.D. MEROLA, *Commercio e dogane nell’impero romano*, Napoli, 2023, p. 6, a proposito del *topos* nella letteratura imperiale del ‘mare aperto’ sul quale una folla sconfinata, appunto, naviga (*immensa multitudo ... navigat*) e lo fa per denaro, non per conoscenza (*lucri, non scientiae, gratia*).

¹⁴ Sui nessi tra cittadino, proprietario di terra e soldato in Roma arcaica, v. C. AMPOLO, *La città riformata e l’organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in *Storia di Roma I*, cit., pp. 219-225.

¹⁵ In tal senso, Cic. off. 3.47: *Male etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque exterminant, ut Pennus apud patres nostros, Papius nuper. Nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere, quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola. Usu vero urbis prohibere peregrinos, sane inhumanum est.* su cui v. A. ANGELOSANTO, *Formas de protección de las salubritas en el sistema jurídico romano. Entre cives y homines*, in *Medio ambiente y desarrollo sostenible: protección de los bienes comunes en la era de la globalización. Summer school, La Habana 30 de enero - 3 de febrero de 2023*, Modena, 2023, p. 44, che pone l’attenzione ultimamente sul passo ciceroniano, caratterizzato da citazioni di leggi tardorepubblicane tese all’espulsione di immigrati da Roma; nonché cfr. U. LAFFI, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana* (2017), ora in ID., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Napoli, 2020, p. 99 e nt. 36.

¹⁶ Si v. P. LAMBRINI, *La proprietà delle terre nell’arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso*, in *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, Milano, 2024, pp. 493-497; nonché EAD., *Proprietà privata per tutti i cittadini*, in *Tullo Ostilio. Il rito, il duello, la politica*, Bologna, 2023, pp. 159-173; cfr. altresì le attente considerazioni di L. SOLIDORO, *Dalla dominicalità al neoproprietarismo. Storia e narrazione di un percorso*, Torino, 2023, p. 88, nt. 42, su altri lavori della Lambrini, «in chiave fortemente critica rispetto alle ricostruzioni più tradizionali, contestando – sulla base delle risultanze delle fonti storiografiche – la sopravvalutazione delle strutture gentilizie nella determinazione dei contorni delle antiche forme proprietarie delle terre (nonché, quindi, l’opinione che la formazione dell’*ager gentilicium* avesse preceduto l’assegnazione delle terre ai singoli, in proprietà privata)».

Per la verità, quella che è la distinzione strutturale sul piano giuridico tra *cives* e non *cives* non è un tratto discriminante in perpetuo l'appartenenza collettiva di terre romane, che, anzi, appare fenomeno posteriore a una realtà primordiale, nella quale il nesso tra *cives* e proprietari, nonché al tempo stesso coltivatori di terre, è connaturato alla città stessa. Prevalsa il senso di comunità civiche, di cui il nome stesso attuale di 'usi civici' ha conservato tradizionalmente fino alle esperienze giuridiche moderne l'aggettivazione etimologicamente proveniente da quei *cives* romani.

3. Sembra appena il caso di precisare, dunque, che anche una simile problematica può essere inquadrata nella cornice stratificatasi dello scenario dei rapporti tra i Romani e gli 'altri', ovverosia tra i cittadini (i '*cives*') e quelli che cittadini non sono (definibili per opposizione i '*non cives*').

Ma un particolare riferimento va fatto subito ad una certa ritrosia romana nell'attribuire non esclusivamente ai cittadini diritti reali in senso ampio, a differenza delle aperture ai 'forestieri' nel settore del commercio. Commercio che invece venne praticato con 'altri' sin da età risalente e fino all'espansione imperialistica, simboleggiando una costante vincente della fortuna di Roma, secondo celeberrimi elogi e riconoscimenti da parte di personaggi stranieri¹⁷.

Nel campo della storia dei diritti, com'è noto, Roma sembrò riservare allo *ius civile* gli istituti del diritto di famiglia e delle persone, delle successioni e dei diritti di proprietà e reali parziali; ma ai non *cives* aprì pressoché senza remore il settore delle obbligazioni e dei contratti, per biforcare nelle forme delle *legis actiones* e delle *formulae*, poi, la tutela giudiziaria.

A Roma, difatti, presso i ceti dirigenti in materia di aperture e chiusure di settori del diritto romano una linea di condotta c'era ed era quella di evitare, per principio, di ostacolare l'ingresso non solo fisico, ma anche giuridico, nella comunità cittadina di forze ed energie fresche di nuovi arrivati. Utili com'erano appunto a Roma, anche se

¹⁷ F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Napoli, 2020, p. 86, nt. 31, p. es., per l'elogio da parte di Elio Aristide e l'apprezzamento ad opera del re Agrippa.

provenienti da genti diverse e da fuori come territori di origine, nel senso delle zone in cui fossero nati, che è aspetto ben diverso da quella costruzione moderna, pur derivata dalla stessa radice *natus*, che è la nazionalità¹⁸.

Le risposte individuate specificamente sul piano, per così dire ‘macrogiuridico’, consistono nello *ius gentium*¹⁹ e nello *ius honorarium*²⁰, con soluzioni offerte dagli strumenti dell’assimilazione giuridica oltre che dell’integrazione sociale²¹.

Ma alla terra i non cittadini, e neanche i cittadini stessi in fondo data la categorizzazione in *res Mancipi* di qualsiasi fondo in suolo italico²² e la conseguente procedura di modo d’acquisto della proprietà a titolo derivativo aggravato che è la *Mancipatio*, non accedono con la larghezza di strumenti giuridici a disposizione per il settore degli scambi commerciali.

Però, se il trasferimento a Roma è, in genere, realizzato in previsione di riporvi energie umane, risorse vitali e speranze future, come ha risposto su tale problema specifico delle assegnazioni collettive di terre, dopo la primissima fase di coagulo cittadino, la comunità cittadina romana? In almeno un paio di casi è attestato nelle fonti che decisioni si siano prese. Ora, vanno pertanto rilette.

4. Il primo caso avviene nel 504 a.C., almeno secondo la consueta cronologia convenzionale ‘lunga’, in seguito all’arrivo di Appio Claudio a Roma²³. Infatti, agli albori

¹⁸ Si v., p. es., M. CORTELLAZZO - P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana 3 / I-N*, Bologna, 1983, p. 796.

¹⁹ Di recente ha proceduto a un riesame della concezione dello *ius gentium*, nell’ottica dell’apertura verso gli stranieri ai negozi del commercio internazionale secondo la ‘interpretatio romana’, R. FIORI, *Il ius gentium tra teoria generale e pratica dei commerci mediterranei*, in *ATELIER. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, Napoli, 2023, pp. 7-18.

²⁰ Così, fra gli altri, L. GAGLIARDI, *Romam commigrare. I Romani, i Latini e l’immigrazione*, Milano, 2023, p. 180.

²¹ Cfr., per qualche mia precedente riflessione in tal senso, F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*, cit., p. 58 s.

²² Gai 2.14a.

²³ Sull’episodio dei Claudii venuti a Roma v. già L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘civitas Romana’*, Roma, 2000, pp. 206-213, con rassegna completa delle fonti in trad. it.; cfr. anche ID., *La città e la sua terra* in *Storia di Roma I*, cit., pp. 283-286; per alcuni miei cenni cfr. F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*², cit., p. 47-48, sulla consapevolezza delle origini multiethniche

stessi della repubblica viene fatta risalire la venuta dei Sabini capeggiati da Attio Clauso (poi, alla romana, Appio Claudio), i quali, insieme alla cittadinanza romana ottennero l'assegnazione di terre al di là del fiume Aniene, essi vennero riuniti in una tribù che da loro stessi prese il nome di tribù antica Claudia e Appio Claudio stesso divenne senatore²⁴.

Come si apprende pure dal racconto non del tutto sinottico di Dionigi di Alicarnasso²⁵, i Romani avevano condotto con esiti a loro favorevoli la guerra contro i Sabini e, l'anno successivo, questi ultimi si erano spaccati tra quanti volevano prendersi una rivincita sui Romani e quanti preferivano, invece, stipulare con essi la pace. *Attius Clausus* faceva parte di questo secondo schieramento e la fazione che premeva per un nuovo scontro con Roma stava diventando sempre più potente.

Egli, pertanto, dalla sua località d'origine, Inregillo, si diresse nella città latina vincitrice con parenti, amici e circa 5.000 dei suoi clienti. Ad ognuno di essi furono assegnati due iugeri di terra (equivalenti oggi all'incirca a mezzo ettaro), mentre venticinque ne furono concessi ad Appio Claudio²⁶, che divenne console nel 495 a.C. e la sua influenza divenne subito notevole nella sua nuova patria, come siamo in procinto di verificare.

della comunità cittadina e il decisivo criterio dell'inserimento in tribù di appartenenza, alla luce di una tutela di chi venisse da fuori e l'insostenibilità del paradigma di una 'nazionalità' romana di territori che non finivano ad un certo punto perché dopo certi confini ne iniziavano altri 'stranieri', su cui ho svolto ulteriori riflessioni di recente: v. ID., *Stato, territorio e identità giuridica 'nazionale'*, in *Fundamental rights* 2, 2023, pp. 27-30.

²⁴ La fonte principale sull'episodio dei Claudii venuti a Roma è Liv. 2.16.3-5: *Seditio inter belli pacisque auctores orta in Sabinis aliquantum inde virium transtulit ad Romanos. 4. Namque Attius Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, cum pacis ipse auctor a turbatoribus belli premeretur nec par factioni esset, ab Inregillo, magna clientium comitatus manu, Romam transfugit. 5. His civitas data agerque trans Anienem: vetus Claudia tribus, additis postea novis tribulibus qui ex eo venirent agro, appellat. Appius inter patres lectus haud ita multo post in principum dignationem pervenit*; inoltre, cfr. Liv. 4.13.4.

²⁵ Dion. Hal. 5.40.3-5. Altresì cfr. Plut. *Publ.* 21.9-10; *Serv. Aen.* 7-706; *Suet. Tib.* 1.1-2; *App. reg. frg.* 12.

²⁶ P. LAMBRINI, *La proprietà delle terre*, cit., p. 497, ricorda opportunamente che i due iugeri come la quantità di terra distribuita agli appartenenti alla *gens Claudia* quando essa si trasferì a Roma per lungo tempo rappresentò il modello di base (non esiguo) assegnato ai coloni al momento della fondazione di una colonia.

5. Il secondo episodio, del 486 a.C., che ha suscitato numerose e variegata discussioni²⁷ in merito all'attendibilità delle fonti letterarie²⁸, nonché sul ruolo del protagonista, su cui ha pesato il piuttosto impietoso inserimento mommseniano tra i 'demagoghi' del primo squarcio della repubblica in Roma antica, insieme con Spurio Melio e Manlio Capitolino²⁹, si deve all'iniziativa di Spurio Cassio Vicellino³⁰.

²⁷ Sulla figura di Spurio Cassio e la tradizione su di lui la letteratura, nel complesso, difatti, è fitta: si v. più di recente, ben documentata, M.F. PETRACCIA, *Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio*, in *Rivista storica dell'antichità*, 44/2014, 2015, pp. 29-45; ha tentato un riesame globale A. BOTTIGLIERI, *La storiografia anticassiana e la vicenda di Spurio Cassio*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana III*, Napoli, 1995, pp. 255-260; F. D'IPPOLITO, *La legge agraria di Spurio Cassio*, in *Labeo*, 21, 1975, pp. 197-210, poneva in rilievo, in un contesto di scontri politici (principalmente tra 'cassiani' poi perdenti e 'fabiani' vittoriosi) agli albori della repubblica, soprattutto l'esiziale intento cassiano filolatino; A. MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C.*, Napoli, 2002, pp. 50-62, ne segue sostanzialmente la stessa linea interpretativa conflittuale in un verosimile contesto postetrusco di contrazione di scambi commerciali e riscoperta della terra quale fonte principale di ricchezza, con la precisazione che vi sarebbe però stata soltanto una *rogatio agraria* probabilmente recepita in un *senatusconsultum*; a sua volta si è soffermato per lo più sul quadro storico, con una lettura storiografica conservativa dell'attendibilità delle fonti, D. CAPANELLI, *Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio*, in *Legge e società nella repubblica romana I*, Napoli, 1981, pp. 3-50; mentre proposte interpretative precedenti diffidavano della verisimiglianza della *rogatio agraria* (p. es. su tale linea scettica, v. M. BASILE, *Analisi e valore della tradizione sulla rogatio Cassia agraria del 486 a.C.*, in *Sesta miscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall'Istituto italiano per la storia antica*, 27, 1978, pp. 277-298; ma già propendeva per una deformazione annalistica gracca decisiva E. GABBA, *La proposta di legge agraria di Spurio Cassio*, in *Athenaeum*, 42, 1964, pp. 29-41 e ID., *Dionigi d'Alicarnasso sul processo di Spurio Cassio*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Firenze, 1966, pp. 143-151, poi in ID., *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, pp. 141-150); fermo restando che il ricordo del *foedus Cassianum* fosse, invece, autentico (si v. in tal senso, per tutti, E. FERENCZY, *Zum Problem des foedus Cassianum*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 3^e série, 22, 1975, pp. 223-235; ultimamente sul *foedus Cassianum*, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa Romani*, cit., pp. 113-122); nell'abbondante letteratura su Sp. Cassio si ritaglia un interessante punto di vista connesso con i culti pubblici per le divinità di Cerere e Tellure e le assegnazioni di possedimenti agrari a patrizi e plebi, romani e latini, che avrebbe perseguito Cassio e disconosciuti da una storiografia partigiana ipercritica deformante le fonti fino agli anni Settanta all'incirca, O. DE CAZANOVE, *Spurius Cassius, Cérés et Tellus*, in *Revue des études latines*, 67 (1989), 1990, pp. 93-116; collega il *foedus Latinum* e il *foedus Hernicum*, con particolare riferimento alla progressiva caratterizzazione negativa riservata a Sp. Cassio, G. FIRPO, *Spurio Cassio e il "foedus Hernicum"*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Classe di lettere, Scienze morali e storiche*, 135.1 (2001) p. 141-161; ultimamente cfr. pure i significativi cenni di P. LAMBRINI, *Proprietà privata*, cit., pp. 166-167 e 172, nt. 37.

²⁸ Le fonti principali sulla *rogatio Cassia agraria* del 486 a.C. nell'ambito delle lotte protorepubblicane per la terra, sono elencate da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1975, p. 252 s., nt. 5.

²⁹ Si v. TH. MOMMSEN, *Sp. Cassius, M. Manlius, Sp. Maelius, die drei Demagogen der älteren republikanischen Zeit* (1871), in *Römische Forschungen*, II, Berlin, 1879, pp. 153-179; sul destino che accomunò i tre, per la comminazione di *leges sacratae* e le accuse di *adfectatio regni*, rispettivamente nel 486, 439 e 383-382 a.C., cfr. B. LIOU-GILLE, *La sanction des leges sacratae et adfectatio regni: Spurius Cassius, Spurius Maelius at Manlius Capitolinus*, in *La parola del passato*, fasc. 288, 1996, pp. 161-197.

Quest'ultimo, fautore del celebre trattato del 493 a.C. tra Romani e Latini passato difatti alla storia come *foedus Cassianum*, propose in senato un'assegnazione a cittadini romani e a soci latini di porzioni di territorio degli Ernici.

La proposta sarebbe stata tuttavia osteggiata dall'altro console in carica, Virginio Tricosto Rutilio, e si sarebbero opposti anche i tribuni plebei, favorevoli ad una distribuzione delle terre soltanto in favore dei cittadini romani e non di quelli – come i Latini e gli Ernici – che non avessero preso parte alla conquista di territori dei nemici. La motivazione era costituita dalla clausola del *foedus Cassianum* stesso, che disponeva la spartizione del bottino a profitto dei Romani e dei Latini (e, si può supporre, anche degli Ernici) nel solo caso di guerre che fossero però condotte in comune. A quel punto, Cassio invitò Latini ed Ernici a recarsi a Roma per esprimere il loro suffragio in favore della sua *rogatio*³¹.

Il caso mostra quindi una differenza di approccio al diritto di cittadinanza, vale a dire dal precedente di Appio Claudio e dei suoi seguaci e clienti, che diventando tutti cittadini romani in quella fase in divenire della *civitas* ancora molto fluida³², ricevono un'assegnazione di terre collettivamente, anche se in maniera finalizzata a farli divenire al contempo, per richiamare il trinomio suggestivo coniato da Carmine Ampolo, cittadini-proprietari di terre-soldati³³.

Livio dice che in città la proposta di Spurio Cassio era contrastata anche per il motivo che non si voleva concedere terra ai non cittadini, come gli Ernici. Spurio Cassio pagò di persona il suo ardire 'costituzionale' con un processo appena uscito di carica e forse venne perfino giustiziato; l'altra versione, reputata più credibile da Livio, è quella

³⁰ Cfr. F. MÜNZER, s.v. *Sp. Cassius Vecellinus oder Vicellinus*, in *PWRE*. III, Stuttgart, 1899, coll. 1749-1753.

³¹ Se si segue l'efficace riflessione recente di L. GAGLIARDI, *Romam commigrare*, cit., p. 41-43, con bibliografia ben selezionata, *ibid.* nt. 64, sulla base del racconto di Dion. Hal. 8.72-73 e in raffronto testuale esegetico coerente con quello di Liv. 2.41.

³² Su alcune mie considerazioni circa la fase 'fluida' di formazione, ai primordi della comunità cittadina romana, mi permetto di rinviare a F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*, cit., p. 83.

³³ Sul nesso tra cittadino, proprietario di terra e soldato in Roma arcaica, v. C. AMPOLO, *La città riformata e l'organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in *Storia di Roma I*, cit., pp. 219-225.

secondo la quale Spurio Cassio sarebbe stato condannato per *perduellio* e le sue case rase al suolo. L'antagonismo tra i due consoli, Cassio e Virginio, è ricollegato alla prima legge agraria, tipologia di legge che non sarebbe in seguito mai stata discussa senza che ne derivassero agitazioni sociali laceranti, 'fino ai giorni nostri', dice Livio³⁴. Ma il punto da mettere in rilievo è che la disputa consolare s'impenna sulla questione dell'assegnazione collettiva di terre estesa o meno a non cittadini romani. Difatti, spiega Livio³⁵, il collega nel consolato che s'opponesse a Cassio, Virginio, affermava d'essere pronto a consentire l'assegnazione collettiva delle terre, ma che non dovessero andare se non a un cittadino romano. Invece, Cassio intendeva ingraziarsi i soci concedendo loro l'elargizione agraria e pertanto risultava più invisato ai *cives*. Ma per riconciliarsi in altro modo con gli animi dei *cives* stessi, tuttavia, Cassio stesso promise che si restituisse al popolo quanto versato per pagare il frumento siciliano. La plebe respinse però l'offerta, quasi sospettando che fosse il prezzo da pagare per la restaurazione del regno. L'*odium regni*³⁶ viene fatto riemergere dalla narrazione liviana, ma Dionigi di Alicarnasso, dal canto suo, riporta un discorso proprio di Appio Claudio contro la *rogatio agraria* di Spurio Cassio, che sarebbe purtuttavia da attribuire a fonti d'età graccana³⁷, a testimoniare probabili nessi con la lotta plebea per la terra e non tanto l'esclusione dei non *cives* dalle assegnazioni di essa.

Poi, a partire dall'epocale conquista del territorio immenso di Veio nel 396 a.C., si ricorse allo strumento giuridico dell'*ager publicus*³⁸ e di assegnazioni in forma collettiva di

³⁴ Liv. 2.41.3: *Tum primum lex agraria promulgata est, numquam deinde usque ad hanc memoriam sine maximis motibus rerum agitata.*

³⁵ Liv. 2.41.7-9: *... Verginius dicere passurum se adsignari agros, dum ne cui nisi civi Romano adsignentur; 8. Cassius, quia in agraria largitione ambitiosus in socios eoque civibus vilior erat, ut alio munere sibi reconciliaret civium animos, iubere pro Siculo frumento pecuniam acceptam retribui populo. 9. Id vero haud secus quam praesentem mercedem regni aspernata plebes; adeo, propter suspicionem insitam animis hominum regni, velut abundarent omnia, munera eius respuebantur.*

³⁶ V., per tutti, P.M. MARTIN, *L'idée de royauté à Rome I. De la Rome royale au consensus républicain*, Clermont-Ferrand, 1982, pp. 339-349, 354-355 e 359 miratamente sull'accusa di *adfectatio regni* mossa avverso Spurio Cassio; sul problema storiografico della condanna di Spurio Cassio, la demolizione della casa e l'esistenza di una statua rimossa più tardi, cfr., tra gli altri, A. BOTTIGLIERI, *La storiografia anticassiana*, cit., pp. 260-265.

³⁷ In tal senso, p. es., A. BOTTIGLIERI, *La storiografia anticassiana*, cit., pp. 257, nt. 2.

³⁸ Per un profilo sintetico, ma preciso, di tipologie e regimi giuridici di distribuzione della terra pubblica, v. F. CASSOLA - L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli, 1991, pp. 218-

terre a non cittadini non se ne effettuarono più.

I plebei, quindi, nella qualità indiscussa di cittadini romani da sempre, sembra ricalcassero pretese sulle terre simili a quelle dei patrizi. A volte prevalsero le misure razionalizzatrici in senso democratico di stampo graccano e portate avanti nel conflitto sociale dai 'populares', talaltra ripresero il sopravvento le soluzioni degli *optimates* proprie dell'aristocrazia senatoria e dei ceti dominanti della *nobilitas*. Ma l'assegnazione collettiva di terre a non *cives* era per così dire sparita dall'agenda politica. Semmai, si sarebbe lottato per diventare cittadini romani e di conseguenza ottenere terre, come la guerra sociale starà a dimostrare. In effetti, la questione graccana aveva aperto davvero una nuova fase, che non era più quella delle immigrazioni imponenti per fini insediativi, e i nuovi trasferimenti a Roma furono diretti ad altri scopi³⁹.

6. La proprietà collettiva del territorio romano fu intravista come quella originaria, dal grande Theodor Mommsen⁴⁰, mai purtroppo assegnata ai 'non cittadini'. Ma la concezione 'sociale' stessa della proprietà era stata già ben teorizzata da Vittorio Scialoja, come ha dimostrato Di Porto in un suo recentissimo saggio⁴¹, e anche questo tassello di riabilitazione scientifica piena può finalmente avere un suo posto, contro accuse che riecheggiano indirizzi storiografici tesi a qualificare come pandettista e legalista una personalità troppo comodamente etichettata così per preconcetti e non per un vero riesame dei suoi scritti⁴².

Il modello della proprietà collettiva sarà poi pressoché 'rifiutato' dalla tradizione romanistica, in particolare dalla dogmatica dell'Otto e Novecento di matrice

224; cfr. sulla condizione giuridica dell'*ager publicus*, con fonti e letteratura in dettaglio, S.T. ROSELAAR, *Public land in the Roman Republic: a social and economic history of the ager publicus*, Leiden, 2008, pp. 83-140.

³⁹ In tal senso, sul punto, U. LAFFI, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana* (2017), in ID., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Napoli, 2020, pp. 202-203.

⁴⁰ Sulle «comunanze agrarie» v. TH. MOMMSEN, *Storia di Roma antica I. Dalle origini sino all'unione d'Italia*, 1856, trad. it. Firenze, 1984, pp. 49, 83, 187-188, 230-231 (testo) e 271 (nt. 1-3).

⁴¹ A. DI PORTO, *Il carattere sociale della proprietà secondo Vittorio Scialoja*, in *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1920-1935)*, Napoli, 2024, pp. 31-56.

⁴² Nei quali emblematicamente «Scialoja affronta lo studio della proprietà pubblica dal punto di osservazione più critico per la prospettiva individualistica, quello della proprietà dei beni demaniali d'uso pubblico»: così A. DI PORTO, *Il carattere*, cit., p. 53.

pandettistica, come con competenza ben sostiene Gianni Santucci⁴³. Non comparve, infatti, alcuna apertura dottrinarica verso teorizzazioni di proprietà collettiva, dato che la fenomenologia romana tipica del *dominium ex iure Quiritium* venne, invece, funzionalmente utilizzata sul piano propriamente dogmatico per la costruzione dell'inviolabilità del diritto di proprietà in senso individualistico. In questo modo s'è, però, voluto cristallizzare un 'modello romano', più presunto che veritiero sul piano storico antico, ormai superato dalla funzionalizzazione sociale della proprietà⁴⁴.

La nuova stagione storico-giuridica in Italia legata alla legalità costituzionale porterà, infine, con sé l'affermazione della funzione sociale della proprietà⁴⁵, congeniale pure a modelli di proprietà pubblica e proprietà collettiva, che non pare rompano lo schema 'romano'⁴⁶, dato che «per i costituenti, la nuova Repubblica non doveva essere semplicemente la guardiana della proprietà privata...»⁴⁷.

ABSTRACT

Il contributo si concentra sul tema dell'assegnazione collettiva di terra nel 504 a.C., in seguito all'arrivo a Roma da Inregillo di Appio Claudio, e nel caso della proposta di Spurio Cassio avanzata nel 486 a.C.; accenna anche alla distinzione tra cittadini e non cittadini riguardo la proprietà della terra, sintomaticamente definita da Plinio il Vecchio come 'terra madre' dei Romani. Fonti principali, di volta in volta prese in considerazione, sono: Plin. *nat.* 2.63; 3.67-70; Cic. *off.* 3.47; Liv. 2.16.3-5; 2.41.7-9.

The paper addresses the collective assignments of land in 504 BCE, following Appius Claudius' arrival in Rome from Inregillus; and in 486 BCE for a proposal

⁴³ Si v., sui condizionamenti che subì in tal senso la dogmatica dell'Ottocento e Novecento di matrice pandettistica, G. SANTUCCI, *Gli usi civici: note minime fra «diritto romano dei Romani» e tradizione romanistica*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini* CLII.4, 2020, pp. 1068-1072.

⁴⁴ Sulle origini del «fatale equivoco» che condusse ad un travisamento del (preteso tale) diritto romano di proprietà, v. L. SOLIDORO, *Dalla dominicalità al neoproprietarismo*, cit., pp. 25-26.

⁴⁵ In maniera emblematica, cfr. P. PERLINGIERI, *Proprietà, impresa e funzione sociale*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1988. Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)*, Camerino, 1991, pp. 183-207.

⁴⁶ Secondo la recente ricostruzione di G. VALDITARA, *Alle radici romane della Costituzione. Persona, famiglia. Stato, proprietà, libertà*, Milano, 2022, pp. 139-141 (testo) e 195-196 (note).

⁴⁷ Così, ultimamente, a ragione G. GILIBERTI, *Dossetti e la Costituzione personalista*, in *Le orme di Dossetti*, Pesaro, 2024, p. 44.

advanced by Spurius Cassius. A major focus of the study is the distinction between citizens and non-citizens regarding the ownership of land, symptomatically defined by Pliny the Elder as the 'mother land' of the Romans. Main sources, taken into consideration from time to time, are: *Plin. nat.* 2.63; 3.67-70; *Cic. off.* 3.47; *Liv.* 2.16.3-5; 2.41.7-9.

KEYWORDS

Storia del diritto romano – Terra pubblica: assegnazioni collettive – Cittadini e non cittadini – Modello romano di proprietà.

History of Roman Law – Public land: collective assignments – Citizens and no citizens – Roman model of ownership.

Camerino, ottobre 2024